

ALLEGATO TECNICO

Il nuovo articolo 85 ter del TULP richiama l'articolo 184 ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce le condizioni per cui un rifiuto cessa di essere tale a seguito di un'operazione di recupero. Il comma 2 del citato articolo 184 ter riporta in particolare che *"l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni"*, vale a dire, nel caso delle terre e rocce da scavo, nel verificare che le stesse posseggano intrinsecamente sin dall'origine le caratteristiche tecniche, merceologiche e ambientali previste per il loro impiego nel luogo di destino o nel ciclo di produzione prescelti.

Per dare continuità alle modalità di gestione già intraprese dagli operatori del settore scavi e movimento terra in applicazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 11 maggio 2012 e snellire la gestione delle attività di recupero, tale articolo stabilisce che:

- **lettera a) del comma 2 dell'articolo 85 ter:** i presupposti all'attività di recupero siano quelli indicati dal paragrafo 2, punti 2.1 e 2.3, primo periodo, dell'allegato A alla deliberazione 896/2012 e dunque:
 - le terre e rocce da scavo non devono provenire dall'interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari (es. vagliatura, macinazione, ...), inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4¹ della deliberazione 896/2012 ed i requisiti merceologici di cui all'articolo 186, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006²;
- **lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 ter:** le caratteristiche ambientali da controllare siano quelle riportate nel paragrafo 6, punti 6.1 e 6.2, primo periodo, dell'allegato A alla stessa deliberazione 896/2012 e nello specifico:
 - verifica analitica delle caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12. In base alle caratteristiche geologiche o alle attività antropiche svolte sul sito deve essere valutata la necessità di ampliare il set minimo di parametri con l'aggiunta degli analiti specifici del singolo caso;
 - effettuazione del test di cessione in conformità all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, così come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

¹ Il paragrafo 4 dell'allegato A alla deliberazione 896/2012 stabilisce che il test di cessione (secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) debba essere effettuato solamente sulle terre e rocce da scavo che presentano concentrazioni superiori ai valori della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. La successiva lettera b del comma 2 dell'articolo 85-ter, rinviando al paragrafo 6, punti 6.1. e 6.2, primo periodo, stabilisce invece che il test di cessione sia effettuato in ogni caso: a prevalere è quanto previsto dalla lettera b del comma 2 dell'articolo 85-ter. In ogni caso i requisiti di qualità ambientale saranno esplicitati in autorizzazione a seconda della destinazione di utilizzo finale della materia prima prodotta.

² Il primo periodo del punto 2.3 del paragrafo 2 dell'allegato A alla deliberazione 896/2012 richiama l'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006, che, per effetto dell'entrata in vigore (il 6 ottobre 2012) del D.M. 161/2012, è abrogato: tale "sfasamento" è inevitabile, fondandosi la stessa deliberazione 896/2012 sull'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006. Per completezza, la lettera c del comma 1 dell'art. 186 riportava quanto segue: *"l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate"*.

A differenza di quanto stabilito dalla deliberazione 896/2012, **la ricerca dei parametri ambientali deve essere effettuata sul rifiuto tal quale sulla sostanza secca, senza l'esclusione della frazione inferiore ai 2 cm. Inoltre le certificazioni analitiche e tecniche hanno validità massima di un anno;**

- **lettera c) del comma 2 dell'articolo 85 ter:**

- le analisi, le determinazioni e le certificazioni possano essere effettuate sul materiale in "banco" o sul rifiuto in "cumulo"; il campionamento deve essere conforme a quanto prescritto dal paragrafo 9³ dell'allegato A alla deliberazione 896/2012;
- se le operazioni di campionamento finalizzate alle verifiche ambientali, tecniche e merceologiche sono effettuate sul materiale in banco, la presa in carico del rifiuto sul registro disciplinato dall'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 da parte del titolare dell'autorizzazione è effettuata al momento delle operazioni di scavo. Attualmente l'articolo 190 deve intendersi nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, in quanto esso stesso ha sospeso l'efficacia della nuova formulazione fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

³ il paragrafo 9 dell'allegato A alla deliberazione 896/2012 al quarto capoverso stabilisce che la preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dal paragrafo "Analisi chimica dei terreni" dell'allegato 2 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, vale a dire che i campioni da portare in laboratorio devono essere privi della frazioni maggiori di 2 cm. Invece la lettera b del comma 2 dell'articolo 85-ter, rinviando al paragrafo 6, punti 6.1. e 6.2, primo periodo, prevede che le indagini analitiche devono essere effettuate sul campione tal quale, non escludendo le frazioni superiori a 2 cm: a prevalere è quanto previsto dalla lettera b del comma 2 dell'articolo 85-ter, in quanto siamo nel regime giuridico dei rifiuti e non dei sottoprodotti.